



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL MONITORAGGIO  
Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio,  
ambiente e immigrazione

**Ministero della transizione ecologica**

Ufficio di Gabinetto

[segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

DG CRESS

[Cress@pec.minambiente.it](mailto:Cress@pec.minambiente.it)

**Ministero della cultura**

Ufficio di Gabinetto

[mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

[mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

[mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**

**Oggetto:** Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto "Impianto eolico denominato "Cerignola Veneta Nord" della potenza di 50,4MW, da ubicare nel comune di Cerignola (FG) e relative opere di connessione, presentato dalla società Veneta Energia S.r.l.  
Attivazione procedura ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Si trasmette, per il seguito di competenza, copia della delibera datata 3 dicembre 2021, con la quale il Consiglio dei ministri ha disposto che sussistono le condizioni per la prosecuzione del procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto "Impianto eolico denominato "Cerignola Veneta Nord" della potenza di 50,4MW, da ubicare nel comune di Cerignola (FG) e relative opere di connessione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Cons. Carlo Notarmuzi



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

**IL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**NELLA RIUNIONE DEL**

**3 DICEMBRE 2021**

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato in "Ministero della transizione ecologica";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato in "Ministero della cultura";

VISTA la nota prot. n. 7593 del 16 aprile 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione di alcuni procedimenti di valutazione di impatto ambientale fra i quali quello relativo al progetto di impianto eolico denominato "Cerignola Veneta Nord" della potenza di 50,4 MW da ubicare nel comune di Cerignola (FG) e relative opere di connessione, presentato dalla società Veneta Energia S.r.l.;

RILEVATO che il progetto "Cerignola Veneta Nord" è volto a realizzare un parco eolico - costituito da 12 aerogeneratori da 4,3 MW ciascuno, 2 cavidotti di interconnessione interrati,



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

uno interno ed uno esterno, e una sottostazione di trasformazione da realizzarsi in prossimità della Stazione RTN - da ubicare in un'area distante circa 6 km dal centro urbano di Cerignola;

VISTO il parere n. 3299 del 17 aprile 2020, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale CT-VIA, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto, dando, tra l'altro, conto dei pareri negativi della regione Puglia, reso con delibera di Giunta regionale n. 1567/2019 del 2 settembre 2019, e dell'ARPA Puglia, reso con nota Unica 0025059-156 del 3 aprile 2019, nel rispetto delle cui prescrizioni il proponente sarà tenuto a porre in essere specifiche operazioni di mitigazione nonché compensazioni ambientali, che saranno oggetto di puntuale verifica;

VISTO il parere favorevole n. 0007439 del 10 luglio 2018 espresso dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale sede Puglia;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTE le note prot. 14286 del 7 maggio 2020 e prot. 23662 del 17 agosto 2020, con le quali il Ministero della cultura ha espresso il proprio parere negativo in merito al progetto in esame, basandosi anche sul parere negativo reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Andria-Barletta-Trani e Foggia con nota prot. n. 15524 del 5 giugno 2019, ove viene rappresentato che le opere, e interferirebbero con la normativa d'uso e con gli obiettivi di qualità contenuti nel PPTR, Sezione C A3, rubricata "Struttura e componenti antropiche e storico-culturali", e con le regole di riproducibilità dell'Ambito "Tavoliere" - Figure territoriali di "Lucera e le serre dei Monti Dauni", "Le Marane di Ascoli Satriano" e "La piana foggiana della Riforma";

PRESO ATTO che nei citati pareri il Ministero della cultura evidenzia che il progetto ricade in un contesto ad alto indice di significatività archeologica e ricco di beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'articolo 142, del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, il cui decoro rischia di essere pregiudicato;

PRESO ATTO che nel citato parere viene, inoltre, sottolineato che parte del cavidotto interferisce con corsi d'acqua pubblici e con alcuni "tratturi", rispettivamente tutelati dal citato articolo 142, comma 1, lettere c) ed m) del decreto legislativo n. 42 del 2004;

PRESO ATTO che il citato Dicastero ha evidenziato l'opera si inserisce in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza di impianti eolici già autorizzati o in valutazione e che, pertanto, concorrerebbe a determinare una decisiva "artificializzazione del paesaggio circostante" ed un effetto di "disordine paesaggistico", anche in ragione del fatto che sarebbe visibile da strade a valenza paesaggistica;

VISTA la nota prot. 27179 del 29 settembre 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per il 7 ottobre 2021 una riunione di coordinamento per l'acquisizione dei necessari elementi istruttori utili



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame ai sensi del richiamato articolo 5 della legge n. 400 del 1988;

ATTESO che in sede di riunione i rappresentanti del Ministero della cultura e del Ministero della transizione ecologica hanno ribadito le proprie posizioni non permettendo, quindi, di pervenire al raggiungimento di un accordo con il superamento delle motivazioni a base del dissenso;

VISTE le note prot. 9771 dell'11 maggio 2021 del Ministero della transizione ecologica, e prot. 15272 del 6 maggio 2021 del Ministero della cultura, con le quali sono stati forniti contributi sintetici concernenti anche il caso in esame;

RILEVATO che, in sede di riunione istruttoria del 7 ottobre 2021, il Ministero della cultura ha ribadito il parere contrario alla realizzazione dell'impianto in questione in cui è stato evidenziato il rilevante impatto che il progetto avrebbe sull'area che è ricca di insediamenti e di testimonianze di ampia cronologia, tra il Neolitico e l'età medievale, e da percorsi viari noti in letteratura e da fotointerpretazione, anche appartenenti alla rete tratturale vincolata;

PRESO ATTO che il Ministero della cultura ha, altresì, sottolineato l'interferenza dei singoli aerogeneratori con segnalazioni e evidenze archeologiche di diversa natura e consistenza, tra cui la villa romana di età imperiale in località Bavagnone-Tressanti, vincolata con decreto ministeriale del 24 ottobre 2002 nonché con l'insediamento di età daunia, posto a 5 km di distanza;

RILEVATO che nella predetta riunione istruttoria il Ministero della transizione ecologica ha confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e dell'Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame;

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ove è indicato che *"le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"*;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto *"Burden sharing"*;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di 1 GW a partire dall'anno 2021;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti;

PRESO ATTO il menzionato parere n. 3299 della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA-VAS evidenzia che è stata verificata la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione nonché con i vincoli urbanistici e ambientali esistenti, che l'area di progetto - attualmente destinata a seminativo con colture cerealicole - risulta esterna ad aree naturali protette e ad aree della Rete Natura 2000 ed, inoltre, che *"le opere in progetto non interferiscono con le aree di interesse archeologico tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e riportate sulla cartografia del PPTR"*;

CONSIDERATO che eventuali presenze archeologiche, attualmente non riscontrate sulla base della valutazione archeologica preventiva svolta nell'area degli aerogeneratori, saranno tenute in conto attraverso un adeguato monitoraggio e coinvolgendo archeologi di fiducia della competente Soprintendenza nelle aree in cui vorrà richiedere controlli e monitoraggi specifici, come specificatamente indicato nel citato parere della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA-VAS, e che la villa romana di età imperiale in località Bavagnone-Tressanti, è solo prossima e non direttamente interessata dall'impianto in esame;

CONSIDERATO che l'interferenza del cavidotto con i corsi d'acqua e con i *"tratturi"* non determina un pregiudizio significativo degli stessi, posto che gli attraversamenti avverranno in corrispondenza di strade esistenti, limitando in tal modo l'impatto sulle componenti culturali, tramite la tecnica della c.d. trivellazione orizzontale controllata (TOC) e che, inoltre, sarà garantito il puntuale ripristino dello stato dei luoghi per non apportare alcuna alterazione alla situazione attuale;

CONSIDERATO che, come indicato nel menzionato parere della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA-VAS, la visibilità del progetto eolico in oggetto, unitamente agli altri potenziali e futuri impianti, non incrementa l'interferenza nel paesaggio e non genera *"effetto selva"* dimostrandosi compatibile dal punto di vista paesaggistico, anche alla luce delle misure di mitigazione previste, tra cui il ricorso al mimetismo cromatico, con colori delle torri



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

simili a quelli del paesaggio circostante e che la disposizione degli aerogeneratori non andranno ad alterare le visuali di pregio né la percezione "da e verso" i principali fulcri visivi;

CONSIDERATO che l'impianto eolico proposto e le relative opere accessorie per la connessione elettrica alla RTN saranno ubicate in aree agricole e al di fuori di vincoli ostativi alla sua realizzazione e che il progetto risulta compatibile con gli strumenti di programmazione nazionali e locali;

ATTESO che rispetto ad altre installazioni presenti o previste in zona, dalla documentazione emerge che la compresenza dell'impianto in esame con altri impianti non genera significativi effetti cumulo né effetti di sovraffollamento;

CONSIDERATO che gli interventi di mitigazione previsti nel progetto - quali percorsi ciclo-pedonali, un parco nel parco, una velostazione e un polo scolastico - possono permettere il recupero e la valorizzazione dei principali attrattori del territorio, realizzando un notevole miglioramento dello stato dei luoghi, e donando nuova attrattività e fruibilità ai luoghi che si presentano degradati e lontani dall'uomo;

ATTESO che la localizzazione degli aerogeneratori è stata svolta anche al fine di limitarne l'impatto visivo e di escludere aree di elevato pregio naturalistico ed aree vincolate dagli strumenti pianificatori territoriali e di settore;

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre tener conto del fatto che gli aerogeneratori in esame non ricadono direttamente in aree sottoposte a tutela ai sensi del citato articolo 142, del decreto legislativo n. 42 del 2004, come espressamente confermato dal Ministero della cultura;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati da un lato nella tutela paesaggistica e da un altro lato nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

## DELIBERA

di fare propria la posizione del Ministero della transizione ecologica in merito alla compatibilità ambientale del progetto "Parco eolico Cerignola Veneta Nord", nel territorio comunale di Cerignola (FG), della potenza complessiva pari a 50,4 MW, presentato dalla società Veneta Energia s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 3299 del 17 aprile 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI